

Le misure restrittive adottate dall'UE in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina e il relativo impatto sulle relazioni commerciali Italia-Russia.

Laura Bugatti¹

Premessa. Le misure restrittive UE nei confronti della Russia a seguito dei recenti avvenimenti politico militari

Considerata la richiesta pervenuta alla CCIA di Brescia da parte di alcune realtà imprenditoriali del territorio, le quali si trovano in difficoltà ad adempiere alle obbligazioni contrattualmente assunte nei confronti di controparti contrattuali russe in ragione del conflitto bellico in corso, si ritiene utile una ricostruzione dell'attuale quadro giuridico europeo e, nello specifico, **delle principali misure restrittive adottate dalle Istituzioni Europee in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, idonee ad incidere sul commercio internazionale.**

L'Unione Europea, infatti, in risposta alla decisione di Putin di riconoscere le zone non controllate dal governo di Donetsk e Luhansk, all'aggressione militare della Russia nei confronti dell'Ucraina, nonché al coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione militare russa, nel 2022 ha ampliato in maniera significativa le sanzioni disposte nei confronti della Russia (che risalgono al 2014 in relazione all'occupazione della Crimea²), adottando sette **'pacchetti di sanzioni'**. Nello specifico:

1. Il 23 febbraio 2022 l'UE ha introdotto un primo pacchetto di sanzioni³ nei confronti della Russia stante la decisione di quest'ultima di riconoscere le zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk come entità indipendenti. Tale pacchetto comprende sanzioni mirate nei confronti di 351 membri della Duma di Stato russa e di altre 27 persone (Decisione (PESC) 2022/265 e regolamento (UE) 2022/260); restrizioni alle relazioni economiche con le zone non controllate dal governo delle regioni di Donetsk e Luhansk (Decisione (PESC) 2022/266 e regolamento (UE) 2022/263); e restrizioni all'accesso della Russia ai servizi e ai mercati finanziari e dei capitali dell'UE (Decisione (PESC) 2022/264 e regolamento (UE) 2022/262).
2. Il 25 febbraio 2022, a seguito dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, Il Consiglio ha imposto alla Russia un secondo pacchetto di sanzioni che comprendono misure economiche settoriali con riferimento al settore finanziario, ai settori aeronautico e spaziale, all'energia, ai beni a duplice uso, al controllo e il finanziamento delle esportazioni e al commercio con il divieto di utilizzo di finanziamenti pubblici per investimenti e scambi commerciali con la Russia (Decisione (PESC) 2022/327 e regolamento (UE) 2022/328); misure nel settore dei visti (Decisione (PESC) 2022/333); sanzioni aggiuntive individuali e ampliamento dei criteri di designazione dei soggetti listati (Decisione (PESC) 2022/331 e regolamento di esecuzione (UE) 2022/332). Il 28 febbraio sono state, inoltre, introdotte ulteriori misure economiche

¹ *Ricercatrice di Diritto Privato Comparato, Università degli Studi di Brescia*

² Come noto risalgono al 2014 le prime misure restrittive attuate dall'UE nei confronti della Russia: si v. in particolare Regolamento 833/2014 del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, integrato dal Regolamento UE 1290/2014 del 4 dicembre 2014 e Regolamento n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

³ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:042I:FULL&from=EN>

settoriali (Decisione del Consiglio 2022/335 e regolamento del Consiglio 2022/334) e misure individuali (Decisione (PESC) 2022/337 e regolamento di esecuzione (UE) 2022/336).

3. Nel mese di marzo ulteriori misure sono state assunte nei confronti della Bielorussia in considerazione del coinvolgimento nel conflitto bellico contro l'Ucraina: il riferimento è, nello specifico, alla decisione (PESC) 2022/354 e al regolamento di esecuzione (UE) 2022/353 del 2 marzo 2022 e alla decisione (PESC) 2022/399, che modifica la decisione 2012/642/PESC e al regolamento (UE) 2022/398 che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006, del 9 marzo 2022. Sono state aggiunte, inoltre, misure di contrasto alla disinformazione (Decisione (PESC) 2022/351 e regolamento (UE) 2022/350) e misure finanziarie volte all'esclusione di sette banche russe dal sistema SWIFT, al divieto di esportazione di banconote denominate in euro verso la Russia e al divieto di nuovi investimenti in progetti finanziati dal *Russian Direct Investment Fund*, con limitate deroghe (Decisione (PESC) 2022/346 e regolamento (UE) 2022/345).
4. Il 15 marzo 2022 l'UE ha imposto un quarto pacchetto di sanzioni, mediante l'adozione della decisione (PESC) 2022/430 e il regolamento 2022/428: tali atti giuridici contemplano numerosi divieti, tra cui il divieto di tutte le operazioni con determinate imprese statali; il divieto di prestazione di servizi di *rating* del credito a qualsiasi persona o entità russa; l'inasprimento delle restrizioni sull'esportazione di alcune merci e tecnologie; l'ampliamento dell'elenco delle persone collegate alla base industriale e di difesa della Russia; il divieto di nuovi investimenti nel settore dell'energia della Russia; l'introduzione di ampie restrizioni sull'esportazione di apparecchiature, tecnologie e servizi per l'industria dell'energia in Russia (con alcune eccezioni); l'introduzione di ulteriori limitazioni commerciali per quanto riguarda i prodotti siderurgici e i beni di lusso. Inoltre, attraverso la decisione (PESC) 2022/429 e il regolamento di esecuzione (UE) 2022/427 sono state aggiunte altre 15 persone e 9 entità all'elenco dei soggetti sottoposti a misure restrittive di cui all'allegato della decisione 2014/145/PESC e all'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014.
5. L'8 aprile 2022, stante il perdurare dello stato bellico e la notizia di atrocità commesse dalle forze armate russe in varie città ucraine, l'UE è intervenuta con un quinto pacchetto di sanzioni, che comprende: la decisione (PESC) 2022/582 e il regolamento (UE) 2022/580, che hanno aggiunto 216 persone e 18 entità all'elenco di persone, entità e organismi soggetti alle misure restrittive stabilite nell'allegato, con determinate deroghe per le missioni diplomatiche, compreso l'assoluto divieto di operazioni con quattro banche russe principali; il regolamento di esecuzione (UE) 2022/581, che impone sanzioni individuali mirate; il regolamento (UE) 2022/576 e la decisione (PESC) 2022/578 che hanno introdotto numero divieti: sulle importazioni di carbone o altri combustibili fossili solidi provenienti dalla Russia; di accesso ai porti dell'Unione per tutte le navi russe; di entrata nel territorio dell'Unione per gli operatori del trasporto stradale russi e bielorussi; sulle importazioni di altri beni, quali legno, cemento, prodotti ittici e liquori; sulle esportazioni verso la Russia di carboturbi e altri beni; di depositi ai portafogli di cripto-attività; sulle esportazioni di banconote denominate in euro e sulla vendita di valori mobiliari denominati in euro; sulla fornitura di sostegno a entità russe di proprietà pubblica o sotto controllo pubblico; di essere beneficiario, di agire in qualità di *trustee* o in analogo veste per persone ed entità russe, nonché il divieto di fornire determinati servizi in *trust*; il regolamento (UE) 2022/577 e la decisione (PESC) 2022/579, riguardanti nuove sanzioni contro la Bielorussia in virtù del suo coinvolgimento nell'invasione dell'Ucraina.

6. Il Consiglio dell'UE ha imposto, in data 3 giugno 2022, un sesto pacchetto di sanzioni economiche e individuali nei confronti sia della Russia che della Bielorussia, attraverso l'adozione di cinque regolamenti e cinque decisioni. Nello specifico, tramite la decisione (PESC) 2022/883 e il regolamento di esecuzione (UE) 2022/878 sono state aggiunte ulteriori 65 persone e 18 entità all'elenco di persone entità ed organismi di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 e nell'allegato riportato nella decisione 2014/145/PESC. Con la decisione (PESC) 2022/884 e il regolamento (UE) 2022/879 sono state, invece, introdotte ulteriori sanzioni economiche, tra cui il divieto sull'importazione, sull'acquisto e sul trasferimento di petrolio greggio e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio dalla Russia, con eccezioni limitate temporanee, l'esclusione dal sistema SWIFT per ulteriori banche russe, restrizioni più rigorose sulle esportazioni di beni e tecnologie a duplice uso e di beni e tecnologie connesse al possibile rafforzamento del settore della difesa e della sicurezza russo. È stato, inoltre, ampliato l'elenco dei componenti sottoposti ad autorizzazione atti a contribuire al rafforzamento militare e tecnologico della Russia o allo sviluppo del suo settore della difesa e della sicurezza. Restrizioni che riguardano i media e misure diplomatiche sono state, altresì, assunte con la decisione (PESC) 2022/884 e regolamento (UE) 2022/879. Il Consiglio ha, infine, adottato il regolamento (UE) 2022/877, la decisione (PESC) 2022/882, il regolamento di esecuzione (UE) 2022/876 e la decisione di esecuzione (PESC) 2022/881, in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina.
7. In data 21 luglio 2022, il Consiglio è intervenuto nuovamente nei confronti della Russia mediante il c.d. pacchetto di “*mantenimento e allineamento*”, introducendo, tra gli altri, un nuovo divieto di acquisto, importazione o trasferimento di oro di origine russa, o esportato dalla Russia nell'UE o in qualsiasi paese terzo (ivi compresi prodotti oro-derivati, tra cui i gioielli), disponendo il rafforzamento dei controlli sulle esportazioni di beni c.d. quasi duali, allargando il novero dei beni sottoposti al divieto di vendita ed esportazione a soggetti russi o per uso in Russia (salvo limitatissime eccezioni) attraverso l'inserimento anche di beni di utilizzo frequente in molti settori industriali (allegato VII), la revisione totale dell'allegato X, relativo ai beni e tecnologie idonei all'uso nella raffinazione del petrolio e nella liquefazione del gas naturale e la sostituzione dell'allegato XXIII (beni atti a contribuire in particolare al rafforzamento delle capacità industriali russe) del Reg. 883/2014) - (Regolamento (UE) 2022/1269); estendendo la portata del divieto di accesso ai porti includendo le chiuse, chiarendo alcune misure già esistenti, tra cui quelle nel settore degli appalti pubblici, dell'aviazione e della giustizia, sanzionando altre 54 persone e 10 entità (Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1270 e Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1274)

Tali misure, che nella maggior parte dei casi integrano e modificano i Regolamenti e le Decisioni adottati nel 2014⁴, includono, pertanto, diverse tipologie di restrizioni, tra cui sanzioni individuali, misure diplomatiche, restrizioni ai media e **sanzioni economiche**.

⁴ Come noto risalgono al 2014 le prime misure restrittive attuate dall'UE nei confronti della Russia: si v. in particolare Regolamento 833/2014 del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, integrato dal Regolamento UE 1290/2014 del 4 dicembre 2014 e Regolamento n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni

Le sanzioni economiche

Con particolare riferimento alle sanzioni economiche, il cui impatto sul commercio internazionale risulta particolarmente significativo⁵, l'UE ha imposto sanzioni idonee a colpire il sistema finanziario russo, attraverso la limitazione alla capacità della Russia di accedere ai mercati finanziari e dei capitali europei, l'esclusione di taluni Istituti Bancari russi dal sistema SWIFT, l'imposizione dei divieti di effettuare operazioni bancarie con la Banca Centrale russa, di fornire banconote denominate euro alla Russia, di depositi ai portafogli di cripto-valute. Connesse al settore dei trasporti le principali restrizioni attengono alla chiusura dei porti e delle chiuse dell'UE alle navi russe, all'interdizione dello spazio aereo dell'UE agli aeromobili di proprietà russa, al divieto di accesso per i trasportatori su strada russi, al divieto di esportazione verso la Russia di beni e tecnologie nei settori aeronautico, marittimo e spaziale. Con riguardo al settore energetico vige l'imposizione di divieti di importazione di carbone e petrolio dalla Russia e di esportazione verso la Russia di beni e tecnologie nel settore della raffinazione del petrolio (petrolio greggio e di prodotti petroliferi raffinati), nonché il divieto di nuovi investimenti nel settore energetico russo. Il blocco alle esportazioni verso la Russia di tecnologie e beni usati per scopi militari (inclusi c.d. beni e tecnologie a duplice uso e beni c.d. quasi duali), attiene principalmente a ragioni di difesa. Ulteriori restrizioni sia alle importazioni sia alle esportazioni, con l'obiettivo di massimizzare l'effetto sanzionatorio, mitigando, nello stesso tempo, l'impatto negativo per le imprese e i cittadini dell'UE, sono state previste con riguardo a materie prime ed altri beni specifici, tra cui divieto di esportazione verso la Russia di beni di lusso e divieto di importazione di prodotti siderurgici, legno, cemento, alcuni fertilizzanti, prodotti ittici, liquori, oro originario della Russia e dalla Russia successivamente esportato nell'Unione o in qualsiasi paese terzo, inclusi i gioielli, oltre al già richiamato divieto di importazione di petrolio greggio e prodotti petroliferi raffinati, con limitate eccezioni.

Focalizzando l'attenzione, per precipua attinenza alla richiesta avanzata dagli operatori economici della realtà produttiva bresciana, alla **materia degli scambi commerciali** sussistono, allo stato, tra gli altri:

1. il divieto per i soggetti europei di vendere, fornire, trasferire o esportare contanti denominati nella valuta ufficiale di uno Stato Membro alla Russia, a qualsiasi entità fisica o giuridica russa o per uso in Russia⁶, salvo le eccezioni espressamente contemplate (es. uso personale di persone fisiche che si spostano in Russia);
2. salvo limitate eccezioni, il divieto di vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni a persone ed entità russe o per l'utilizzo in Russia, nonché fornire assistenza tecnica e servizi finanziari o di intermediazione in relazione a: prodotti e tecnologie a duplice uso (c.d. 'dual use') e altre tecnologie suscettibili di favorire lo sviluppo tecnologico e militare della Russia⁷; beni e tecnologie utilizzati per la produzione di petrolio (ivi compresi

che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. Si v., inoltre, le Decisioni 2014/512/PESC e 2014/145/PESC.

⁵ In data 26 luglio 2022, l'UE ha prorogato sino al 31 gennaio 2023 le misure restrittive assunte in risposta all'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina riguardanti settori specifici dell'economia della Federazione russa (i.e. finanza, energia, tecnologia, beni a duplice uso, industria, trasporti e beni di lusso): Consiglio dell'UE, Comunicato Stampa: <https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/01/13/russia-eu-renews-economic-sanctions-over-the-situation-in-ukraine-for-further-six-months/>. Il 20 Giugno 2022 erano state, invece, già estese sino al 23 giugno 2023 le sanzioni adottate dall'UE in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli da parte della Russia.

⁶ V. Regolamento (UE) 2022/345.

⁷ allegato VII del Regolamento (UE) 833/2014 (e successive modifiche)

i tubi per gasdotti e oleodotti)⁸; beni e tecnologie utilizzabili nel settore della raffinazione del petrolio e della liquefazione del gas naturale⁹; beni e tecnologie utilizzati nel settore aerospaziale, nonché i carboturbi e gli additivi per carburanti¹⁰; beni e tecnologie per la navigazione marittima¹¹; beni di lusso¹²; beni collegati al rafforzamento delle capacità industriali russe (e.g. acetone, cloruri e metionina)¹³; prodotti destinati a usi militari, nonché destinati all'uso finale da parte di determinate entità elencate nell'allegato IV del Regolamento 833/2014 ss.mm.;

3. il divieto di importazione di taluni beni, tra cui i prodotti siderurgici¹⁴, il carbone e altri combustibili fossili solidi¹⁵, altri prodotti di importanza significativa per l'economia russa, tra cui prodotti ittici e liquori, oro, legno e alcuni fertilizzanti, petrolio greggio o prodotti petroliferi elencati nell'allegato XXV¹⁶;
4. il divieto generale di effettuare transazioni con alcuni specifici enti russi, salvo le eccezioni previste¹⁷.
5. divieti e restrizioni specifiche nei rapporti commerciali con la Crimea e Sebastopoli e le zone occupate di Donetsk e Luhansk.

Impatto delle misure restrittive sugli accordi commerciali

Tanto premesso, è evidente come, alla luce delle misure restrittive adottate dall'UE in risposta sia alle azioni della Russia volte a destabilizzare la situazione in Ucraina, sia al riconoscimento da parte della Russia delle zone delle oblast di Donetsk e Luhansk dell'Ucraina non controllate dal governo e all'invio di forze armate russe in tali aree, sussistono attualmente numerosi divieti e limitazioni idonee ad incidere direttamente sugli accordi commerciali stipulati tra operatori economici italiani e russi.

Tali restrizioni essendo adottate a livello europeo tramite atti giuridici di portata generale, e, in particolare, attraverso Regolamenti e Decisioni del Consiglio, risultano essere direttamente applicabili nel contesto europeo e **vincolanti per qualsiasi persona o entità soggetta alla giurisdizione dell'UE**. Più precisamente, i regolamenti sanzionatori si applicano: i) nel territorio dell'UE; ii) a bordo aeromobili e natanti sotto la giurisdizione di uno Stato Membro; iii) a qualsiasi cittadino di uno Stato membro; iv) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo che sia costituita/o conformemente al diritto di uno Stato Membro; v) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate interamente o parzialmente all'interno dell'UE¹⁸. Grava, pertanto, anche in capo agli operatori economici europei l'obbligo di conformarsi al rispetto di tali disposizioni.

A tal proposito si rammenta, inoltre, come non solo sia vietata l'esportazione diretta verso la Russia delle merci e dei beni soggetti a restrizioni e divieti di cui ai Regolamenti e alle Decisioni

⁸ allegato II del Regolamento (UE) 833/2014 e ss.mm.

⁹ V. allegato X del Regolamento (UE) 833/2014 ss.mm.

¹⁰ V. allegato XX del Regolamento (UE) 833/2014 ss.mm.

¹¹ V. allegato XVI del Regolamento (UE) 833/2014 ss.mm.

¹² V. allegato XVIII del Regolamento (UE) 833/2014 ss.mm.

¹³ V. allegato XXIII del Regolamento (UE) 833/2014 ss.mm.

¹⁴ V. allegato XVII al Regolamento (UE) 833/2014 ss.mm.

¹⁵ V. allegato XXII del Regolamento (UE) 833/2014 ss.mm.

¹⁶ Si v. Regolamento 2022/879 (UE) che modifica il Regolamento 833/2014 (UE).

¹⁷ V. Regolamento 2022/428 (UE) che modifica il Regolamento 833/2014(UE).

¹⁸ Art. 13 Reg. (UE) 883/2014 ss.mm.


richiamate, bensì sia espressamente punito anche il tentativo di aggirare tali divieti e restrizioni mediante **triangolazioni** con Paesi non allineati, tra cui la Cina, la Serbia, la Turchia (c.d. ‘*export indiretto*’).

Si rileva, infine, la previsione, nella maggior parte dei Regolamenti citati, della c.d. ‘**Grandfather Clause**’ che, con riferimento ai contratti conclusi in un momento precedente all’adozione delle sanzioni economiche, rende possibile l’esportazione di tali prodotti entro un arco temporale predefinito dal Regolamento stesso. A titolo esemplificativo: si considerino i prodotti carboniferi e altri combustibili fossili solidi di cui all’allegato XXI Reg. 833/2014 i quali, in caso di contratti conclusi prima del 9 aprile, sono esportabili fino a 10 agosto 2022 ai sensi del Regolamento (UE) 2022/576, art. 3, comma 11; per contro, in riferimento ad altri beni, non è stata prevista alcuna salvaguardia temporale: es. esportazione di beni di lusso - allegato XVIII Reg. 833/2014.

Alla luce di tutto quanto premesso e argomentato, risulta evidente come le aziende italiane che intrattengono rapporti economici con controparti contrattuali russe siano vincolate al rispetto delle misure sanzionatorie vigenti adottate dall’UE. Al fine di rispettare tali regimi sanzionatori, le aziende italiane dovranno svolgere adeguate verifiche sulla classificazione doganale delle merci da importare ed esportare, per determinare se i prodotti di interesse rientrano o meno nel novero di quelli sottoposti a divieti, identificando, altresì, il possibile utilizzo e l’utente finale dell’operazione economica, ed accertando, nel caso concreto, l’eventuale applicazione di deroghe e/o eccezioni. I soggetti europei dovranno, altresì, porre attenzione ai mezzi di pagamento utilizzati ed introdurre meccanismi di controllo per verificare se le controparti contrattuali risultino o meno incluse nelle liste e, quindi, sottoposte a sanzioni individuali.

Brescia, 2 agosto 2022

Dott.ssa Laura Bugatti



All.to: ‘*Attestazione non vincolante relativa alle misure restrittive adottate dalle Istituzioni Europee nei confronti della Russia idonee ad incidere nei rapporti commerciali Italia-Russia*’, in duplice versione (con/senza menzione espressa dei Regolamenti e delle Decisioni adottati nel 2022 a integrazione e modifica degli Atti giuridici adottati dall’UE nel 2014) e in doppia lingua (inglese ed italiano)

NONBINDING ATTESTATION LETTER

We hereby certify that the Company

.....
with registered office in
address.....
tax code/ VAT number

is duly registered in the 'Registro delle Imprese' in..... at n. – as testified by the document attached hereto, endorsed by the Chamber of Commerce of Brescia on.....

At the time of the issuance of this non-binding attestation letter, the EU has implemented sanction regulations against Russia, including, among others:

1) financial and economic restrictive measures as stated in Council Regulation (EU) n. 833/2014 concerning restrictive measures in view of Russia's actions destabilising the situation in Ukraine, as lastly amended in 2022 and in the Decision 2014/512/CFSP, as lastly amended in 2022 and as stated in Regulation (EU) n. 2022/263 e in Decision 2022/266/CFSP, as regard to restrictive measures adopted in response to the recognition of the non-government controlled areas of the Donetsk and Luhansk oblasts of Ukraine and the ordering of Russian armed forces into those areas.

2) individual sanctions towards natural and legal persons, entities and bodies mentioned in the List of Annex I of the Council Regulation (EU) n. 269/2014 concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, as lastly amended in 2022, and in the Decision 2014/145/CFSP, as lastly amended in 2022; moreover, individual sanctions against certain persons, entities and bodies are still imposed by Regulation (EU) n. 208/2014 and Decision 2014/119/CFSP.

These EU sanctions apply within the jurisdiction of the EU. The obligations they impose are binding on EU nationals in any location. As a consequence, companies and organisations incorporated under the law of a Member State are bound to comply with the EU sanctions.

It is the Company's responsibility complying with the EU sanctions, checking whether the good to be exported to Russia are subjected to EU restrictions or bans and/or the means of payment chosen are allowed and/or the Russian contractual parties are on the lists according to the EU sanction regulations or whether the contract can be fulfilled.

Brescia, ___2022

NONBINDING ATTESTATION LETTER

We hereby certify that the Company

.....
with registered office in
address.....
tax code/ VAT number

is duly registered in the 'Registro delle Imprese' in.....at n. – as testified by the document attached hereto, endorsed by the Chamber of Commerce of Brescia on.....

At the time of the issuance of this non-binding attestation letter, the EU has implemented sanction regulations against Russia, including, among others:

1) financial and economic restrictive measures as stated in Council Regulation (EU) n. 833/2014 concerning restrictive measures in view of Russia's actions destabilising the situation in Ukraine, as lastly amended in 2022 by Council Regulations nn. 2022/1269, 2022/879, 2022/576, 2002/428, 2022/262, 2022/328, 2022/334, 2022/345, 2022/350 e 2022/394, and in the Decision 2014/512/CFSP, as lastly amended in 2022 by the Decisions (CFSP) 2022/884, 2022/578, 2022/430, 2022/395, 2022/351, 2022/346, 2022/335, 2022/327, 264/2022, 2022/52, and 2022/1271, and as stated in Regulation (EU) n. 2022/263 e in Decision 2022/266/CFSP, as regard to restrictive measures adopted in response to the recognition of the non-government controlled areas of the Donetsk and Luhansk oblasts of Ukraine and the ordering of Russian armed forces into those areas.

2) individual sanctions towards natural and legal persons, entities and bodies mentioned in the List of Annex I of the Council Regulation (EU) n. 269/2014 concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, as lastly amended in 2022 by Council Regulations (EU) 2022/625, 2022/580, 2022/259, 2022/330 and 2022/1273 and by the Implementing Regulations (EU) 2022/878, 2022/880, 2022/658, 2022/595, 2022/408, 2022/581, 2022/427, 2022/236, 2022/260, 2022/261, 2022/332, 2022/336, 2022/353 and 2022/396, 2022/1270, 2022/1274, and in the Decision 2014/145/CFSP, as lastly amended in 2022 by the Decisions (CFSP) 2022/1276, 2022/1272, 2022/885, 2022/883, 2022/660, 2022/627, 2022/582, 2022/429, 2022/411, 2022/397, 2022/337, 2022/354 , 2022/241, 2022/265, 2022/267, 2022/329, 2022/331; moreover, individual sanctions against certain persons, entities and bodies are still imposed by Regulation (EU) n. 208/2014 and Decision 2014/119/CFSP.

These EU sanctions apply within the jurisdiction of the EU. The obligations they impose are binding on EU nationals in any location. As a consequence, companies and organisations incorporated under the law of a Member State are bound to comply with the EU sanctions.

It is the Company's responsibility complying with the EU sanctions, checking whether the good to be exported to Russia are subjected to EU restrictions or bans and/or the means of payment chosen are allowed and/or the Russian contractual parties are on the lists according to the EU sanction regulations or whether the contract can be fulfilled.

Brescia, ___ 2022

ATTESTAZIONE NON VINCOLANTE

Con la presente si attesta che la
Ditta/Società
con sede in via n. ...
C.F./P.IVA.....
risulta iscritta al Registro delle Imprese dial n., come
attestato dal certificato rilasciato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di
Brescia in data, allegato alla presente.

Si dà atto che, allo stato, l'Unione Europea ha adottato una serie di sanzioni nei confronti della
Russia, tra cui le restrizioni economiche e finanziarie di cui al Regolamento (UE) n. 833/2014 ss.mm.
e alla Decisione 2014/512/PESC ss.mm. - relative alle azioni della Russia volte a destabilizzare la
situazione in Ucraina – e al Regolamento (UE) 2022/263 e alla Decisione (PESC) 2022/266 – con
specifico riferimento al riconoscimento da parte della Russia delle zone degli oblast di Donetsk e
Luhansk dell'Ucraina non controllate dal governo e all'invio di forze armate russe in tali zone.

Risultano, altresì, in essere restrizioni individuali nei confronti delle persone incluse
nell'Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'allegato I del
Regolamento (UE) 269/2014 e ss. mm. e alla Decisione 2014/145/PESC ss.mm, concernenti misure
restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e
l'indipendenza dell'Ucraina. Sanzioni individuali contro determinate persone, entità e organismi sono,
inoltre, imposte dal regolamento (UE) 208/2014 e dalla Decisione 2014/119/PESC.

Tali atti giuridici europei sono vincolanti per qualsiasi persona o entità soggetta alla
giurisdizione dell'UE.

Spetta pertanto alla società, come in epigrafe richiamata, conformarsi al rispetto di tali
disposizioni europee, verificando di volta in volta se le merci da esportare siano soggette a divieti e
restrizioni imposte dalle Istituzioni Europee e/o se i mezzi di pagamento prescelti siano soggetti a
vincoli e/o se le controparti contrattuali appartengano alle liste dei soggetti sottoposti a misure
sanzionatorie individuali o se, per contro, le obbligazioni contrattuali assunte possano essere
regolarmente adempiute.

Brescia, ____ 2022

ATTESTAZIONE NON VINCOLANTE

Con la presente si attesta che la
Ditta/Società
con sede in via n. ...
C.F./P.IVA.....
risulta iscritta al Registro delle Imprese dial n. , come
attestato dal certificato rilasciato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di
Brescia in data, allegato alla presente.

Si dà atto che, allo stato, l'Unione Europea ha adottato una serie di sanzioni nei confronti della
Russia, tra cui le restrizioni economiche e finanziarie di cui al Regolamento (UE) 833/2014, come da
ultimo modificato ed integrato nel 2022 dai Regolamenti (UE) 2022/1269, 2022/879, 2022/576,
2002/428, 2022/262, 2022/328, 2022/334, 2022/345, 2022/350 e 2022/394, e alla Decisione
2014/512/PESC, come da ultimo modificata nel 2022 dalle Decisioni (PESC) 2022/884, 2022/578,
2022/430, 2022/395, 2022/351, 2022/346, 2022/335, 2022/327, 264/2022, 2022/52 e 2022/1271 -
relative alle azioni della Russia volte a destabilizzare la situazione in Ucraina – e al Regolamento
(UE) 2022/263 e alla Decisione (PESC) 2022/266 – con specifico riferimento al riconoscimento da
parte della Russia delle zone degli oblast di Donetsk e Luhansk dell'Ucraina non controllate dal
governo e all'invio di forze armate russe in tali zone.

Risultano, altresì, in essere restrizioni individuali nei confronti delle persone incluse
nell'Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'allegato I del
Regolamento (UE) 269/2014, come da ultimo modificato nel 2022 dai Regolamenti (UE)
2022/625, 2022/580, 2022/259, 2022/330 e 2022/1273, nonché dai Regolamenti di esecuzione
2022/878, 2022/880, 2022/658, 2022/595, 2022/408, 2022/581, 2022/427, 2022/236, 2022/260,
2022/261, 2022/332, 2022/336, 2022/353 and 2022/396, 2022/1270, 2022/1274, e alla Decisione
2014/145/PESC, come modificata nel 2022 dalle seguenti Decisioni PESC 2022/1276, 2022/1272,
2022/885, 2022/883, 2022/660, 2022/627, 2022/582, 2022/429, 2022/411, 2022/397, 2022/337,
2022/354, 2022/241, 2022/265, 2022/267, 2022/329, 2022/331 - concernenti misure restrittive
relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e
l'indipendenza dell'Ucraina. Sanzioni individuali contro determinate persone, entità e organismi sono,
altresì, imposte dal Regolamento (UE) 208/2014 e dalla Decisione 2014/119/PESC.

Tali atti giuridici europei sono vincolanti per qualsiasi persona o entità soggetta alla
giurisdizione dell'UE.

Spetta pertanto alla società, come in epigrafe richiamata, conformarsi al rispetto di tali
disposizioni europee, verificando di volta in volta se le merci da esportare siano soggette a divieti e
restrizioni imposte dalle Istituzioni Europee e/o se i mezzi di pagamento prescelti siano soggetti a
vincoli e/o se le controparti contrattuali appartengano alle liste dei soggetti sottoposti a misure
sanzionatorie individuali o se, per contro, le obbligazioni contrattuali assunte possano essere
regolarmente adempiute.

Brescia, ____ 2022